

**ATTO ISTITUTIVO DI TRUST
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre

(28.12.2018)

In Spilimbergo, nel mio studio alla Piazza Borgolucido n. 12.

Avanti a me **avv. Andrea Maistrello**, notaio residente in Spilimbergo, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, alla presenza delle testimoni:

- CARLI ALESSANDRA, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 3 maggio 1990, residente a Fiume Veneto (PN), Via Alessandro Volta n. 44/N;

- D'ANDREA SANDRA, nata a Spilimbergo (PN) il 29 settembre 1963, residente a San Giorgio della Richinvelda (PN), frazione Provesano, Via Barbeano n. 1;

sono comparsi:

- BASSO PAOLO, nato a Palmanova (UD) il 9 luglio 1964, domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Liquidatore e legale rappresentante del Consorzio:

"ISTITUTO NORD EST QUALITA' (INEQ) - Istituto Consortile per il Controllo e la Certificazione di Conformità di Prodotti Agricoli ed Alimentari", consorzio di diritto italiano, con sede in San Daniele del Friuli (UD), via Rodeano, n. 71, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine: 02027110309, REA n.: UD-229848, giusta i poteri lui derivanti dalla legge, dal vigente statuto sociale, nonché dalla delibera dell'assemblea dei soci di data 23 maggio 2018 (nel seguito denominata anche in breve **"INEQ"** e **"Disponente"**);

- PICOTTI LUDOVICO, nato a Udine il 23 agosto 1967, domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

"SIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", capitale sociale euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine: 02850770302, REA n.: UD-292799, giusta i poteri lui derivanti dalla legge e dal vigente statuto sociale (nel seguito denominata anche **"Trustee"**).

Detti comparenti, **della cui identità personale e veste rappresentativa** io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso che:

A. il Regolamento (CEE) n. 2081/92 ha previsto che le attività di controllo e certificazione delle DOP e IGP non potessero essere più svolte dagli Enti di Tutela, ma dovessero essere demandate ad Organismi di Controllo, anche di diritto privato, cosicché, nel 1997, è stata costituita INEQ con lo scopo esclusivo di certificare la DOP Prosciutto di San Daniele. I suoi soci fondatori erano e sono rappresentanti delle filiere degli stagionatori (Consorzio del Prosciutto di San Daniele), dei macellatori (ASS.I.CA.) e degli allevatori (U.NA.PRO.S.);

B. nel corso degli ultimi anni le denominazioni certificate da INEQ sono andate incrementandosi fino ad un totale di n. 23 (ventitré). Al contempo, l'evoluzione normativa e, in generale, del settore della certificazione, ha reso manifesta la necessità di rafforzare la terzietà di INEQ rispetto ai propri soci e quindi di accentuare l'autonomia della proprietà e della governance dai soci stessi, divenuti, peraltro, rappresentativi solo di una parte dei prodotti certificati;

C. sulla scorta di tali istanze, nel corso dell'anno 2017 (duemiladiciassette), INEQ ha avviato un processo di ristrutturazione che ha avuto, come primo obiettivo, la separazione dell'attività di certificazione da quella di laboratorio di prova, mediante il conferimento dei rispettivi rami aziendali a distinti soggetti giuridici (IFCQ Certificazioni s.r.l. per il ramo certificazione e Centro Analisi Agroalimentari del Friuli Venezia Giulia s.r.l. per il ramo laboratorio);

D. con la delibera assembleare 21 novembre 2017, INEQ ha disposto altresì di *"trasferire le partecipazioni di IFCQ a un gestore di fiducia che le amministri autonomamente garantendo il rispetto delle condizioni di terzietà indicate dai soci come obiettivo centrale"*;

E. il Consiglio Direttivo di INEQ, con delibera del 6 dicembre 2017:

(1) ha approvato il piano di riorganizzazione deciso dai soci ed illustrato dal Presidente e i derivanti obiettivi di rafforzamento del posizionamento competitivo, dell'autonomia e della indipendenza dell'Organismo di Certificazione;

(2) ha conferito mandato al Presidente e al Direttore Generale di attuare l'intero programma di riorganizzazione riconoscendo loro ogni più ampio potere;

F. in data 15 dicembre 2017 è stata costituita "IFCQ Certificazioni s.r.l." a socio unico, con sede legale in San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano n. 71, codice fiscale 02910180302 e REA UD-297316, con capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente posseduto da INEQ;

G. con atto del 21 dicembre 2017, INEQ ha deliberato l'aumento di capitale di "IFCQ Certificazioni s.r.l." liberandolo mediante il conferimento del ramo d'azienda "certificazione" in IFCQ Certificazioni s.r.l.;

H. con atto separato del 21 dicembre 2017 è stata costituita "Centro Analisi Agroalimentari del Friuli Venezia Giulia s.r.l." uninominale, codice fiscale 02910640305 e REA UD-297355, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente posseduto da INEQ, mediante conferimento del ramo d'azienda "laboratorio di prova" con sede legale in Villanova di San Daniele del Friuli (UD), Via Monte Ortigara n. 11;

I. con decreti Mi.P.A.A.F.T. di autorizzazione per le DOP /IGP n. 19114 e n. 19115 del 27 dicembre 2017, IFCQ è stata autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli artt. 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per le produzioni ad indicazione geografica (DOP e IGP) per le quali INEQ era stato in precedenza autorizzata;

J. con verbale di assemblea straordinaria del 23 maggio 2018, rep. n. 7809/5928, a ministero del notaio dott. Andrea Maistrello, registrato a Pordenone (PN) in data 28 maggio 2018 al n. 7203 Serie 1T, INEQ è stata posta in liquidazione. Nella medesima delibera, l'Assemblea ha nominato liquidatore il dott. Paolo Basso e conferendogli ogni più ampio potere per l'attuazione delle delibere assunte;

K. il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, in qualità di socio di INEQ, con delibera del Consiglio Direttivo del 6 dicembre 2018, ha confermato al Liquidatore dott. Paolo Basso i poteri di compiere qualsiasi atto finalizzato alla liquidazione di INEQ, nessuna esclusa, anche conferendo le quote di IFCQ Certificazioni s.r.l. ad un trust appositamente costituito;

L. con comunicazione n. 406/NL di Prot del 21 dicembre 2018, il Presidente di ASS.I.CA., anch'essa socia di INEQ, ha espresso analogamente il nulla osta all'operazione di conferimento delle quote ad un trust;

M. U.NA.PRO.S., avendo già comunicato il recesso dalla qualità di socio di INEQ nell'incontro tra soci del 21 novembre 2018, ha confermato il proprio recesso con decorrenza 31 dicembre 2018 e ha manifestato il proprio nulla osta al progetto di liquidazione;

N. con nota n. 15833 di Prot. del 19 dicembre 2018, IFCQ ha chiesto al Mi.P.A.A.F.T. autorizzazione al conferimento delle sue quote societarie, detenute al 100% (cento per cento) da INEQ, in un trust avente la seguente struttura:

- Disponente: INEQ;

- Trustee del Trust: una società di diritto italiano,

individuata nel presente atto con SIT s.r.l.s.;

- Guardiano: un avvocato di Udine, qui individuato nell'Avv. Silvio Franceschinis, nato a Tricesimo (UD) il 3 ottobre 1958, con studio in Udine, via Gorgi n. 11;

- Beneficiari: Consorzio del Prosciutto di San Daniele ed ASS.I.CA;

O. in riscontro, PEC n. 18525 di Prot. del 21 dicembre 2018, il Mi.P.A.A.F.T. ha comunicato a IFCQ il nulla osta alle modifiche dell'assetto societario come richieste;

P. l'utilizzo di un trust ai fini societari è lecito a condizione che la società non sia in stato di insolvenza (Cass. 10105/2014), come nel caso attuale;

Q. *"la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela (del trust) è stata compiuta, una volta per tutte dal Legislatore"* che *"ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento (omissis) all'istituto in oggetto (trust)"* (ex multis Cass. 9637/2018);

R. analoga considerazione può essere fatta alla luce della legge 112/2016 ("sul dopo di noi"), che ha espressamente previsto l'utilizzo dell'istituto del trust come strumento paritetico.

Pertanto, alla luce di tutto quanto precede, è stato individuato il TRUST, quale strumento idoneo a garantire gli scopi sopra indicati, posto che esso consente:

- 1) di attribuire ad un soggetto la titolarità di un bene, affinché l'amministri secondo le direttive fornite;
- 2) di segregare la titolarità di tale bene sia dal patrimonio del Disponente, sia da quello dell'amministratore stesso (Trustee);
- 3) di attribuire il Fondo in Trust ad uno o più Beneficiari, e precisamente a quelli che vengono più oltre individuati all'art. 29.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti stipulano e convengono quanto segue.

Sezione I

Art. 1 - Istituzione del Trust - Denominazione - Irrevocabilità

Il Disponente "ISTITUTO NORD EST QUALITA' (INEQ) - Istituto Consortile per il Controllo e la Certificazione di Conformità di Prodotti Agricoli ed Alimentari", come detto rappresentato, istituisce, con il presente Atto Istitutivo, il Trust denominato "TRUST ODC", che nel corso del presente atto verrà indicato anche semplicemente come "Trust".

Il Trust è irrevocabile.

Art. 2 - Trustee

Il Disponente, come detto rappresentato, conviene che a

rivestire l'incarico di Trustee possano essere chiamate una o più persone fisiche o giuridiche.

Il Disponente, come detto rappresentato, nomina Trustee del Trust la società "**SIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**", domiciliata a Udine (UD), Via Tavagnacco n. 162, capitale sociale euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine: 02850770302, REA n.: UD-292799, che, come detto rappresentata, accetta.

Art. 3 - Guardiano

Il Disponente, come detto rappresentato, conviene che a rivestire l'incarico di Guardiano possano essere chiamate una o più persone fisiche o giuridiche.

La sorveglianza del Trust, nell'interesse dei Beneficiari, è affidata all'Avv. Silvio Franceschinis, nato a Tricesimo (UD) il 3 ottobre 1958, del Foro di Udine che ha già accettato.

Art. 4 - Fondo in Trust

Il Disponente, come detto rappresentato, conferisce in Trust, e quindi trasferisce con il presente Atto Istitutivo in proprietà al Trustee, che, come detto rappresentato, nella medesima qualità di Trustee del Trust accetta, i beni qui di seguito descritti:

a. l'intero capitale sociale della società "**IFCQ CERTIFICAZIONI SRL**", a socio unico, con sede in San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano n. 71, capitale sociale euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine: 02910180302, REA n.: UD-297316.

b. Le eventuali ulteriori dotazioni finanziarie e patrimoniali che la Disponente o Terzi trasferiscano in futuro al Trustee affinché siano incluse tra i Beni in Trust.

c. Tutti i beni acquistati ed i frutti provenienti dall'investimento delle somme indicate ai punti precedenti.

Il Trustee può accettare incrementi dei beni in Trust da chiunque, ma solo previo consenso del Guardiano. Chiunque incrementi i beni in trust non avrà alcun diritto sugli stessi o sulla nomina dei beneficiari.

Qualora tali apporti siano effettuati da qualcuno che rivesta la posizione di beneficiario, detto apporto incrementerà proporzionalmente i diritti sui beni in trust di tale beneficiario.

I Beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora Trustee sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente

dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

Ai fini fiscali, si indica in Euro 30.000,00 (trentamila) il valore dei beni conferiti in TRUST.

Art. 5 - Programma negoziale - Scopo del Trust

Considerato che:

* il programma negoziale e quindi la finalità per la quale il Disponente si è determinato all'istituzione del Trust deve essere conosciuto o conoscibile e deve risultare enunciato anche nei singoli negozi di dotazione patrimoniale di beni al Trustee del Trust istituito;

* perché l'atto istitutivo del Trust e sue variazioni siano considerate legittime, devono essere perseguiti interessi meritevoli di tutela, ove è considerato meritevole di tutela tutto ciò che sia lecito, in quanto non contrario all'ordinamento giuridico italiano.

Ciò premesso, lo scopo del presente Trust è quello di:

1) rafforzare la terzietà di IFCQ Certificazioni s.r.l. rispetto all'impostazione attuale dove i soci sono rispettivamente il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ed ASS.I.CA., tenuto conto del recesso di U.NA.PRO.S.;

2) rafforzare l'autonomia di IFCQ Certificazioni s.r.l. ed in particolare della propria governance attraverso un soggetto terzo (Trustee) che amministri le partecipazioni secondo le direttive fornite da questo Strumento (Trust);

3) superare potenziali situazioni di conflitto di interesse tra soci e organismo di certificazione;

4) gestire in modo unitario azioni, partecipazioni e aziende che siano trasferite al fondo in Trust e loro cessione/trasferimento.

Art. 6 - Durata

Il Trust avrà la durata di 90 (novanta) anni dalla data di sottoscrizione del presente Atto Istitutivo.

Il Trustee, considerato l'interesse generale del Trust, con il consenso scritto del Guardiano, ha facoltà di porre fine anticipatamente al Trust.

Sezione II

Art. 7 - Poteri del Trustee

Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti da questo Atto Istitutivo e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in Trust (ai sensi dell'articolo 24(1) della legge di Jersey (Trust Jersey Law 1984 as emended) di seguito anche "T(J)L)", ma esercitando i suoi poteri nell'interesse dei "Beneficiari del Trust", in conformità con quanto disposto dal presente Atto Istitutivo (ai sensi dell'articolo 24(2)

T(J)L); il Disponente non ha alcun diritto di titolarità dei beni e dei diritti che fanno parte dei Beni in Trust.

Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust.

Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai ed a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

Considerato che il Trust include partecipazioni in società, il Trustee richiede indicazioni al Guardiano, in forma scritta, prima di esercitare i diritti spettanti ai soci e prima di partecipare alle assemblee (in quest'ultimo caso, in particolare, circa la strategia da seguire, i voti da esprimere, le deleghe da rilasciare e ogni altra modalità relativa all'esercizio del diritto di voto).

Prima di operazioni straordinarie relative ai beni in trust, in particolare, prima di decidere spese straordinarie o di ammontare superiore alle disponibilità liquide del trust, il Trustee si consulta con il Guardiano circa la linea da seguire, i voti da esprimere, le deleghe da rilasciare ed ogni altra decisione da assumere.

Qualora il Guardiano non esprima validamente la propria volontà, il Trustee tiene la condotta che gli appare maggiormente consona all'interesse dei Beneficiari.

Art. 8 - Trasferimento a terzi dei Beni in Trust

E' espressamente precisato che il trasferimento, intendendosi come tale qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (inclusi, in via non limitativa, vendita, costituzione di pegno e/o usufrutto, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà dei Beni in Trust è evento eccezionale rispetto allo scopo di questo Trust e potrà essere effettuato solo previo consenso del Guardiano, da comunicarsi al Trustee con modalità che ne assicurino la certezza della ricezione.

In deroga il Disponente accorda espressamente la facoltà al Trustee, anche senza il consenso del Guardiano, di trasferire in tutto o in parte le quote di IFCQ Certificazioni s.r.l., o di altre partecipazioni facenti parte del Fondo in Trust, in operazioni che prevedono lo scambio di partecipazioni con altri OdC.

Art. 9 - Segregazione dei Beni in Trust

Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati dai propri beni e da qualsiasi altro bene o diritto al medesimo intestati.

In particolare, con riferimento ai Beni in Trust costi-

tuiti da eventuali future azioni e quote sociali, il Trustee è tenuto a chiedere la relativa iscrizione nel libro soci delle Società interessate e/o nel competente Registro Imprese a nome del trust od in modo che risulti la sua qualità di Trustee del Trust "Trust ODC".

Inoltre, ogni conto bancario e ogni atto o contratto stipulato dal Trustee sono a nome del Trust o del Trustee nella sua qualità di Trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust e ogni somma è depositata nei conti così denominati.

I Beni in Trust rispondono esclusivamente delle obbligazioni derivanti dalla gestione dei Beni in Trust, dalla gestione del Trust o dal comportamento del Trustee e del Guardiano in riferimento alla gestione del Trust e dei Beni in Trust e pertanto non rispondono delle obbligazioni personali del Disponente né delle obbligazioni del Trustee derivanti da ragioni diverse rispetto alla gestione del Trust, cosicché, ai sensi dell'articolo 54(4) T(J)L, i creditori personali del Trustee non hanno alcun diritto sul Fondo in Trust.

Art. 10 - Diligenza del Trustee

Il Trustee svolge i suoi compiti, in coerenza con le finalità del Trust e nell'interesse dei Beneficiari, con piena discrezionalità e nel rispetto delle norme recate dal presente Atto Istitutivo (in applicazione dell'articolo 9A(2)(h) della T(J)L), dalla legislazione italiana e dalla Legge Applicabile e, ai sensi dell'articolo 21 T(J)L, con la dovuta diligenza, così come farebbe una persona prudente, al meglio delle sue capacità e competenze, osservando la massima buona fede e, ai sensi dell'articolo 45(1)(b), agendo onestamente e con ragionevolezza.

In particolare, nello svolgimento di qualsiasi sua funzione il Trustee osserva i "duties of trustee" di cui all'art. 21 della legge regolatrice del trust (Trust Jersey Law 1984 as emended 2006).

Art. 11 - Conflitto di interessi

Il Trustee non può direttamente, indirettamente o per interposta persona rendersi acquirente di Beni in Trust né ritrarre alcun vantaggio dal suo ufficio se non previsto in questo Strumento.

Non rientra nel divieto di cui sopra l'affidamento delle gestione contabile ed amministrativa del trust a soggetti collegati al Trustee od al Guardiano, purché il costo non superi quanto previsto dalle tariffe professionali.

Art. 12 - Responsabilità del Trustee

Un Trustee non risponde delle perdite arrecate al Fondo in Trust in conseguenza di suoi atti o omissioni a meno che esse siano derivate da sua "fraud" o "wilful de-

fault" o *"wilful misconduct"* o *"dishonesty"* o *"gross negligence"* (per la definizione di tali concetti, le parti fanno espresso riferimento e rinvio alla legge regolatrice del presente Trust).

Un Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere reso da un legale con almeno quindici anni di anzianità, a meno che il parere sia stato reso senza la conoscenza di tutti i fatti rilevanti.

Il Trustee non è responsabile delle azioni dei soggetti che egli abbia legittimamente delegato se ha conferito la delega e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede e senza colpa, tranne quando il Trustee sarebbe responsabile secondo le disposizioni che precedono se avesse compiuto direttamente l'azione.

Il Trustee è espressamente esonerato dall'obbligo di incrementare il valore dei beni in trust e, per i beni costituiti da partecipazioni od immobili, dal dovere di conservare il valore di tali beni.

Art. 13 - Libro degli Eventi - Registro dei Beneficiari

Il Trustee è obbligato ad istituire il "Libro degli Eventi del Trust" (il "Libro degli Eventi").

Il Trustee dovrà annotare nel Libro Eventi ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria; dovrà comunque mantenere una raccolta completa di ogni atto e/o documentazione relativa al trust.

Il Trustee dovrà esibire - previo un congruo avviso (non inferiore a tre giorni) - al Guardiano il Libro degli Eventi ogniqualevolta ciò gli venga richiesto, anche verbalmente, dal Guardiano stesso.

Il Trustee tiene il registro dei Beneficiari.

Nel registro è indicato chi sono i Beneficiari, vuoi per designazione originaria, vuoi per effetto di successioni, atti di nomina o di revoca, dei quali sono indicati la data e il contenuto.

Il Trustee è tenuto a rilasciare a qualsiasi Beneficiario "vested", una attestazione dei diritti che gli competono su un particolare conferimento o su tutti i conferimenti dei quali egli sia o sia stato Beneficiario.

Art. 14 - Domicilio del Trust

Il domicilio del Trust è presso il Trustee e ogni atto e documento del Trust dovrà essere ivi custodito. Qualora i Trustee siano più di uno concordemente fisseranno il domicilio del trust presso uno di loro, comunicandolo all'Agenzia delle Entrate.

Ogni fatto o atto da inserire nel libro degli eventi di cui al precedente articolo 13, dovrà essere trasmesso al Trustee presso la sua sede legale o residenza anagrafica, o presso il domicilio come sopra fissato.

Il Trustee, con il consenso del Guardiano, potrà modifi-

care la sede del trust mediante semplice comunicazione all'Agenzia delle Entrate o altro Ente o Registro eventualmente successivamente istituito.

Art. 15 - Spese del Trust - Compenso del Trustee

Sono a carico del Trust tutte le spese gestionali ed amministrative ad esso relative. La gestione contabile viene affidata dal Trustee ad un professionista del settore, previo consenso del Guardiano.

Il Trustee ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio e ad un compenso concordato con il Guardiano.

Art. 16 - Rendiconto

Il Trustee consegna annualmente al Guardiano l'inventario dei Beni in Trust.

Art. 17 - Deleghe del Trustee

Il Trustee può delegare a chiunque, quale mandatario, l'esercizio di uno specifico potere gestionale, per un periodo determinato e alle condizioni che ritenga opportune, ma comunque sempre in forza di atto scritto che non consenta all'altra parte: deleghe di funzioni, limitazioni di responsabilità al di là della colpa ordinaria, compimento di attività in circostanze che possano dare luogo a conflitto di interessi.

Sezione III

Art. 18 - Durata in carica del Trustee

Il Trustee rimarrà in carica per tutta la durata del Trust, salvo revoca ovvero dimissioni ovvero scomparsa ovvero messa in liquidazione ovvero ancora inizio di procedura concorsuale nei suoi confronti. Qualora tali avvenimenti interessino uno solo dei Trustee, l'altro o gli altri Trustee rimarranno in carica assumendo, eventualmente singolarmente, tutte le funzioni dell'ufficio. In tal caso, il guardiano potrà decidere se affiancare un nuovo Trustee ai Trustee superstiti.

Art. 19 - Revocabilità del Trustee

Il Trustee può essere revocato dal Guardiano in qualsiasi momento mediante atto scritto.

In tal caso, fin d'ora, il Trustee conferisce mandato e procura al Guardiano per la sottoscrizione in sua vece di tutte le formalità necessarie o utili al fine del trasferimento dei beni al nuovo Trustee, compresi gli atti che formalizzeranno il trasferimento dell'azienda, di immobili, di partecipazioni sociali, con relativi successivi adempimenti.

Il Guardiano potrà nominare altri Trustee che si affiancheranno a quelli già in carica.

Art. 20 - Dimissioni del Trustee

Le dimissioni del Trustee devono essere comunicate per iscritto, mediante lettera raccomandata con dichiarazione di ricevimento, dal Trustee al Guardiano ed hanno ef-

fetto dalla data di accettazione della carica da parte del nuovo Trustee, nominato secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 21.

Art. 21 - Successione al Trustee

Qualora il Trustee cessi dalla propria carica per qualsiasi ragione (revoca, dimissioni, morte, messa in liquidazione ovvero avvio di procedura concorsuale nei propri confronti), il Guardiano provvede alla nomina del nuovo Trustee in sostituzione di quello come sopra cessato nel rispetto di quanto segue.

In ogni caso di cessazione del Trustee dalla carica, la designazione del nuovo Trustee da parte del Guardiano dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla data di revoca del Trustee ovvero dalla data di avvenuta conoscenza da parte del Guardiano della cessazione del Trustee dalla carica.

Il Trustee resterà comunque in carica sino a che il suo successore designato dal Guardiano abbia accettato per iscritto la carica di Trustee, ma non potrà effettuare alcuna operazione dispositiva sul Fondo in Trust, salvo il pagamento di obbligazioni preesistenti in scadenza e non rinviabili.

Qualora il Guardiano non provveda a nominare, secondo quanto previsto dal presente Atto Istitutivo, il successore del Trustee cessato dalla carica, tale successore sarà nominato dall'Autorità Giudiziaria di Venezia su ricorso di uno qualsiasi dei Beneficiari.

Art. 22 - Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee

In caso di nomina di un nuovo Trustee, il Trustee cessato dalla carica è tenuto a porre in essere senza indugio ogni atto necessario per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti ad esso spettanti sui Beni in Trust e per ottenere, a nome del nuovo Trustee o del Trust, l'iscrizione nel libro soci (o in altri Pubblici Registri) delle Società o degli Immobili in Trust, conseguenti al trasferimento delle partecipazioni societarie e degli immobili in proprietà al nuovo Trustee.

Il nuovo Trustee dovrà, assieme al Guardiano in carica, effettuare una verifica sull'operato del precedente Trustee e sulla gestione contabile e finanziaria fino al momento del passaggio dell'incarico; tale verifica dovrà concludersi prima della formalizzazione del trasferimento dei beni in Trust.

Entro il medesimo termine dovranno essere formalizzate a mezzo raccomandata a.r. eventuali contestazioni al Trustee uscente, contestazioni che, se non definite entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, dovranno essere confermate con atto giudiziario notificato al Trustee uscente, a pena di decadenza.

In mancanza di contestazioni, il nuovo Trustee dovrà manlevare il precedente Trustee per la gestione del Trust fino al momento del passaggio delle consegne e provvedere, senza ulteriori indugi, anche mediante richiesta ai Beneficiari od alla Disponente, al saldo delle spettanze maturate dal precedente Trustee e/o da altri creditori del Trust.

In caso di inerzia del nuovo Trustee, il Trustee uscente potrà esercitare il diritto di ritenzione sui beni in Trust e posporre il trasferimento dei beni in Trust all'adempimento da parte del Trustee subentrante; il tutto salvo che ciò non contrasti con la legislazione vigente nel luogo ove tali beni si trovano. Ogni responsabilità, in mancanza di contestazioni espresse sull'operato del Trustee uscente, ricadrà sul nuovo Trustee.

In caso di morte del Trustee o di un componente l'ufficio, le obbligazioni di consegna a carico del Trustee uscente faranno carico agli eredi dello stesso. In caso di scioglimento o di estinzione del Trustee, le suddette obbligazioni faranno capo al liquidatore, al curatore o, comunque, ai soggetti che legalmente rispondono delle conseguenze della liquidazione.

Nei casi che precedono è lecito a chi consegna atti e/o documenti di farne e trattenerne copie, ma esclusivamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di esso o per ottenere il proprio compenso ed il rimborso di spese ed anticipazioni.

Sezione IV

Art. 23 - Poteri del Guardiano

Il Guardiano ha il dovere di far sì che sia rispettato quanto previsto in questo Atto Istitutivo e che venga correttamente perseguito lo scopo di questo Trust.

Fermo restando il diritto del Guardiano di revocare in qualsiasi momento il Trustee secondo quanto previsto dal paragrafo 19 che precede, il Guardiano:

- a. Ha facoltà di esprimere la propria opinione sugli affari del Trust, anche se non gli venga richiesto dal Trustee; di tale opinione del Guardiano il Trustee dovrà tener conto nelle sue conseguenti determinazioni, pur non essendone vincolato, salvo quanto espressamente previsto da questo Atto Istitutivo;
- b. ha libero accesso a tutta la documentazione inerente al Trust;
- c. ha il diritto di agire nei modi che riterrà più opportuni contro il Trustee in caso di violazione da parte di quest'ultimo delle disposizioni contenute in questo Atto Istitutivo o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile a questo Trust o ad un suo specifico atto o documento;
- d. ha il compito di individuare il soggetto destinata-

rio dei beni del Trust nel caso in cui i Beneficiari individuati, in virtù del presente atto, non vogliano o non possano accettare. Tale individuazione dovrà avvenire nell'ambito di imprese o enti svolgenti attività di certificazione o che siano proprietari di partecipazioni in società svolgenti tale attività.

Art. 24 - Compenso del Guardiano

Il Guardiano ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio e ad un compenso concordato con il Trustee.

Art. 25 - Durata in carica del Guardiano

Il Guardiano rimarrà in carica per tutta la durata del Trust, salvo morte o sopravvenuta incapacità (debitamente attestata da medico abilitato), messa in liquidazione ovvero avvio di procedura concorsuale nei propri confronti, revoca o dimissioni secondo quanto qui previsto.

Art. 26 - Dimissioni del Guardiano

Il Guardiano (od uno dei componenti l'ufficio) potrà dimettersi dalla carica in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Trustee con raccomandata con dichiarazione di ricevimento. Tale comunicazione dovrà contestualmente designare il nome del suo successore fermo restando che il Guardiano (od uno dei componenti l'ufficio) che si sia dimesso resterà in carica sino a che il successore designato abbia accettato per iscritto la carica di Guardiano.

Art. 27 - Revoca del Guardiano

Il Guardiano (od uno dei componenti l'ufficio) potrà essere revocato in qualsiasi momento solo con decisione unanime dei Beneficiari (considerati tali i soggetti che in caso di cessazione immediata del Trust risulterebbero esserlo in tale momento), con efficacia dal momento nel quale la revoca perviene all'indirizzo del Guardiano.

Art. 28 - Successione al Guardiano

Qualora il Guardiano (od uno dei componenti l'ufficio) venga a mancare per dimissioni, revoca, morte o per sopravvenuta incapacità come sopra attestata, per la propria messa in liquidazione ovvero per l'avvio di procedura concorsuale nei propri confronti, alla nomina del nuovo Guardiano (od uno dei componenti l'ufficio) provvederanno i Beneficiari (come sopra individuati) del fondo in trust all'unanimità.

In difetto di nomina entro 30 giorni dalla data di cessazione del Guardiano dalla carica, provvederà l'Autorità Giudiziaria di Venezia su istanza di qualsiasi interessato.

Sezione V

Art. 29 - Beneficiari

Il termine "Beneficiari" indica, in quote uguali fra di

loro, purché esistenti alla data di cessazione del trust:

- Consorzio del Prosciutto di San Daniele con sede in San Daniele del Friuli (Ud), via Ippolito Nievo n. 19, codice fiscale 00220330302;

- ASS.I.CA. (Associazione Industriali Carni) con sede in Rozzano (Mi), Strada 4 (Frazione Milanofiori), Palazzo Q/8, codice fiscale 80074350150.

In mancanza dei Beneficiari sopra indicati e di loro successori, i Beneficiari verranno individuati in base a quanto previsto dall'art. 23 lett. d) di questo Strumento.

Per tutta la durata del trust, il reddito del Fondo in Trust, pagate le imposte e tutte le spese del trust, può essere impiegato, a totale discrezione del Trustee. Sopraggiunto il termine finale della durata del Trust, il Fondo in Trust è trasferito di diritto ai Beneficiari, ai quali soltanto il fondo da quel momento appartiene; il Trustee tiene il fondo a loro disposizione e cura qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.

I Beneficiari non possono conferire deleghe o procure per l'esercizio dei diritti loro spettanti, a meno che si tratti del compimento di attività riservate a professionisti abilitati.

Art. 30 - Comitato dei Beneficiari

I Beneficiari possono organizzarsi in Comitato al fine di comunicare al Trustee delle linee d'indirizzo nella gestione dell'OdC. Le comunicazioni non sono vincolanti per i Trustee.

Il Comitato dei Beneficiari è composto da tutti i Beneficiari attuali.

Il termine "Beneficiari attuali" include tutti coloro che concorrerebbero all'assegnazione del fondo in Trust qualora il Trust cessasse allora.

Ciascun componente può convocare il Comitato dei Beneficiari.

Le decisioni assunte, in ogni caso in forma scritta, dal Comitato dei Beneficiari sono trascritte nel Libro degli Eventi del Trust a richiesta di ciascun componente.

Le adunanze si possono svolgere in presenza, in via telematica, per posta elettronica o in qualunque altro modo che consenta ai componenti di esprimere il proprio voto su una proposta di deliberazione anche in tempi diversi.

Se non altrimenti disposto in questo strumento, il Comitato delibera a maggioranza, posto che ciascun componente dispone di un voto.

Art. 31 - Potere di anticipazione

Nel corso della durata del Trust, il Trustee, a propria discrezione, ottenuto il consenso del Guardiano, può:

a. versare ad uno o più Beneficiari somme dal Fondo in Trust;

b. ovvero, trasferire ad essi Beni in Trust.

Il Beneficiario così avvantaggiato cessa di essere Beneficiario qualora la sua intera quota gli sia stata così anticipata o detta quota viene ridotta proporzionalmente a quanto già ricevuto.

Art. 32 - Facoltà del Trustee in relazione a particolari beni in Trust

Il Trustee può mutuare somme a Beneficiari o investire in società nelle quali i Beneficiari siano interessati e comunque sostenere finanziariamente l'attività commerciale dei medesimi, anche concedendo fideiussioni od altre garanzie, sentito il parere del Guardiano.

Art. 33 - Disposizioni sulla distribuzione finale dei beni in Trust

In quanto possibile, il Trustee forma quote omogenee per natura dei beni in Trust; salvo espresso accordo dei Beneficiari sulla ripartizione dei beni in Trust, in nessun altro caso i Beneficiari od altri interessati possono contestare le determinazioni assunte dal Trustee od il modo scelto per la loro attuazione.

Nel procedere alla distribuzione dei beni in Trust, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.

Su richiesta di uno o più Beneficiari al termine del Trust, il Trustee può istituire uno o più nuovi Trust, apportando a tali nuovi Trust i beni che avrebbe attribuito a tali Beneficiari, con la conseguenza che tali beni non saranno più soggetti alle norme di quest'atto, ma a quelle dell'atto istitutivo dei nuovi Trust.

Sezione VI

Art. 34 - Legge regolatrice

Il Trust è regolato dalla legge di Jersey (Trust Jersey Law 1984 as emended), con prevalenza delle norme del presente atto rispetto alle norme derogabili di tale legge e salvo quanto previsto dal paragrafo seguente.

In applicazione all'art. 9 della Convenzione dell'Aja, si applica l'art. 13 dell'International Trusts Act 1984 (as emended 2004) delle Cook Islands alla trascrizione o registrazione dei beni in trust, i quali, pertanto, saranno intestati direttamente con il nome del trust.

La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni siti in Italia sono regolati dalla legge italiana.

Art. 35 - Giurisdizione

Ogni controversia relativa al Trust è sottoposta alla Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari istituita

con L. 26.01.2012 n. 1 della Repubblica di San Marino. E' tuttavia convenuto che:

a. Ogni controversia relativa a materie alle quali, in forza del paragrafo 33 che precede, si applica la legge italiana è obbligatoriamente sottoposta alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Venezia;

b. Ogni ricorso per ottenere la nomina del Trustee o la nomina del Guardiano è pure obbligatoriamente sottoposto alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Venezia. Qualora essa declinasse di provvedere, tale ricorso dovrà essere proposto alla Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari istituita con L. 26.01.2012 n. 1 della Repubblica di San Marino.

Art. 36 - Riservatezza

Salvo quanto disposto da questo Atto Istitutivo o dal provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza dei paragrafi che precedono, o in quanto sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto relativo ai Beni in Trust o alla difesa in un procedimento giudiziario, il Trustee è tenuto a non comunicare a terzi alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardante il Trust.

Alla cessazione del Trust, per qualsiasi causa intervenuta, il Trustee consegnerà ogni documento riguardante il Trust ai Beneficiari.

Art. 37 - Sostituzione di clausole invalide

Qualora una o più delle clausole del presente atto fossero in futuro dichiarate invalide o inefficaci per contrasto con la legge applicabile o alla legge italiana, il Trustee, in accordo con il Guardiano, individuerà altra norma o clausola sostitutiva, in applicazione dei principi posti dall'art. 1369 C.C. italiano.

Art. 38 - Modificazione di questo strumento

Il Trustee, con il consenso scritto del Guardiano, può, in qualsiasi momento, sostituire le leggi sopra citate con altre, rispetto alla quale siano validi sia il Trust sia le sue principali disposizioni, specialmente riguardo la posizione dei Beneficiari, dandone comunicazione preventiva e motivata ai Beneficiari.

In ogni caso, il Trustee avrà il potere, sempre con il preventivo consenso scritto del Guardiano, di modificare le disposizioni di quest'atto, sempre previa informazione motivata ai Beneficiari.

Il Trustee modifica questo strumento per mezzo di atto munito di sottoscrizione autenticata come gli richiede il Comitato dei Beneficiari.

Art. 39 - Clausole finali e fiscali

Il primo esercizio fiscale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico

del Trustee.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di cinque fogli per diciassette pagine, viene da me notaio letto ai comparenti, presenti le testimoni, che lo approvano e confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore quattordici e minuti ventisette.

F.to: Paolo Basso

F.to: Ludovico Picotti

F.to: Andrea Maistrello L.S.

